

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1985

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni all'economia causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985

ONOREVOLI SENATORI. — L'eccezionale ondata di maltempo, che, nell'attuale stagione invernale, ha investito la penisola e finanche le regioni insulari, ha causato ingenti danni all'economia.

I danni più gravi sono stati provocati dalle gelate — che hanno raggiunto per intensità, estensione e durata livelli non registrati

da lungo tempo — soprattutto alle coltivazioni e alle produzioni olivicole, agrumicole, ortoflorofrutticole e agli allevamenti zootecnici.

Altri gravi danni sono stati provocati dalle alluvioni verificatesi in Basilicata nel dicembre 1984 ed in Calabria e Sicilia nel gennaio 1985.

Per fronteggiare le esigenze delle aziende agricole colpite dai predetti eccezionali eventi, si rende indispensabile uno stanziamento straordinario di almeno 200 miliardi di lire ad integrazione della dotazione ordinaria del « Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura », di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La dotazione del Fondo stabilita dalla citata legge è di lire 400 miliardi all'anno.

Detratta la somma di lire 100 miliardi, riservata al capitolo di spesa sul quale gravano i contributi a favore dei consorzi di difesa antigrandine, e tenuto conto degli impegni per lire 110 miliardi già assunti in relazione alle richieste di erogazione presentate dalle regioni nel secondo semestre del 1984, la disponibilità del Fondo si è ridotta a lire 190 miliardi.

Tale disponibilità, a fronte delle urgenti necessità da considerare, si appalesa del tutto insufficiente e, pertanto, l'integrazione proposta si rende indispensabile.

Essa verrà utilizzata (articolo 1), secondo la destinazione del Fondo alla concessione delle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

In particolare, è intesa a consentire l'adozione da parte delle regioni di misure di pronto intervento per far fronte prioritariamente all'urgente raccolta, ricovero, cura ed alimentazione del bestiame ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino immediato degli impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico e delle strade interpoderali gravemente danneggiati dalle gelate; alla copertura parziale dei gravi danni subiti dagli impianti e dalle produzioni olivicole, ortoflorofrutticole ed agrumicole; alle spese necessarie ad attenuare il danno recato ai prodotti, specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione; alle spese necessarie all'avvio immediato della ripresa produttiva delle aziende agricole danneggiate, accordando per tutte le azioni anzidette preferenza ai coltivatori diretti, singoli od associati, che

si trovino in condizioni di particolare bisogno per la ripresa delle proprie attività.

Per consentire poi alle aziende agricole danneggiate di far fronte, con minor aggravio possibile, agli impegni assunti con gli istituti ed enti di credito agrario, potranno essere prorogate di ventiquattro mesi le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento.

Alla copertura finanziaria del predetto articolo 1 si provvede con riduzione del capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il corrente anno, concernente il « Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato ».

Un tale modulo di copertura si è reso possibile — nel pieno rispetto della prescrizione legislativa contemplata nell'articolo 4, ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — a seguito della chiusura dell'esercizio 1984 e del ricalcolo dello *stock* di titoli del debito pubblico effettivamente in essere al 1° gennaio 1985, rispetto a quanto prefigurato al momento della definizione del progetto di bilancio per il corrente anno.

In quella sede, infatti, ai fini del computo della spesa per interessi relativa all'anno 1985, fu necessario ipotizzare le modalità di copertura del fabbisogno 1984 e, conseguentemente, il valore nominale dei titoli di debito pubblico da emettere nel secondo semestre 1984, con cedole di interessi gravanti sul bilancio 1985.

Tuttavia, nell'ultimo scorcio del decorso esercizio, in relazione a variazioni intervenute nell'entità del fabbisogno e nelle modalità di copertura dello stesso, il valore nominale dei titoli emessi è risultato inferiore a quello preventivato. Da qui il venir meno, a carico del Fondo interessi 1985, del pagamento delle relative cedole ed il concretizzarsi, quindi, di una economia.

L'articolo 2 prevede interventi a favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche.

EX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il comma 1 richiama gli interventi previsti dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, consistenti in:

finanziamenti agevolati, al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento, della durata di quattro anni, consolidabili a dieci anni, fino alla copertura del danno;

contributi in conto capitale fino al 20 per cento del danno;

contributi a fondo perduto elevati fino a lire 5 milioni, per danni accertati non superiori a lire 25 milioni.

I commi 2 e 3 prevedono, in alternativa agli interventi precedenti, un finanziamento agevolato quinquennale, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese e degli artigiani.

Detto intervento è articolato in modo da assicurare la massima rapidità di attuazio-

ne, mediante l'adozione di strumenti procedurali ed operativi già sperimentati con altre leggi di agevolazione (decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e legge 17 febbraio 1982, n. 46), che si sono rivelate particolarmente efficaci sotto i profili dell'immediatezza e dell'agilità.

Anche la perizia giurata attestante l'entità del danno, prevista a corredo delle domande di finanziamento quinquennale, consentirà di eliminare le operazioni di accertamento e quantificazione del danno da parte di organi tecnici pubblici, dando luogo al diretto esame delle domande.

Modalità e procedure per la concessione e l'erogazione del finanziamento saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Alla copertura finanziaria dell'articolo 2 anzidetto si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui alla legge n. 675 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrata per l'anno 1985 della somma di lire 200 miliardi per la concessione delle provvidenze previste dalla medesima legge a favore delle aziende agricole danneggiate dalle gelate verificatesi nel dicembre 1984 e nel gennaio 1985 nonché dalle alluvioni che hanno colpito la Basilicata nel dicembre 1984 e la Calabria e la Sicilia nel gennaio 1985.

2. Le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1, lettere a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche azioni dirette alla raccolta, al ricovero, alla cura ed alimentazione del bestiame, nonché degli allevamenti avicoli, cunicoli ed ittici, ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico ed alle strade interpoderali; alla parziale copertura dei danni subiti, specie dalle coltivazioni e dalle produzioni olivicole, ortoflorofrutticole ed agrumicole.

3. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo globale, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche ».

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, il cui importo viene elevato fino a lire 5 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni.

2. In alternativa alle provvidenze indicate al precedente comma 1 possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

3. Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate da una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite d'impegno quinquennale di lire 20 miliardi.

5. All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'attuazione del precedente comma 4 per l'anno 1985 e per ciascuno dei quattro anni successivi, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.